

IMU ANNO 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “Nuova IMU” è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha soppresso la TASI incorporandola nell’ IMU.

Presupposto dell'imposta (art. 1 comma 740 L. 160/2019) è il possesso di:

- immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
- aree edificabili;
- terreni agricoli (Pont C.se è un Comune montano quindi i terreni agricoli NON sono soggetti al pagamento dell’IMU).

Soggetto passivo (art. 1 comma 743 L. 160/2019):

il **proprietario** o il **titolare di un diritto reale**, vale a dire:

l’usufruttuario; il titolare del diritto d’uso e di abitazione; l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);

il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio; il concessionario di aree demaniali; il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto; l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768 L. 160/2019).

SCADENZE DI VERSAMENTO: acconto entro il 16.06.2025 – saldo entro il 16.12.2025

ALIQUOTE ANNO 2025:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,00
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		8,6 per mille
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		8,6 per mille
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		8,6 per mille
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D (CENTRALI IDROELETTRICHE, ISTITUTI DI CREDITO E RELATIVE PERTINENZE)	11,4 per mille

Aree fabbricabili: i valori minimi sono gli stessi previsti dal regolamento comunale ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n.24 del 25.03.1999 e modificato con successivo verbale n.9 del 25.02.2000 :

AREA		VALORE VENALE
(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)		per mq.
INDUSTRIALE ARTIGIANALE		€. 9,04
RESIDENZIALE ESISTENTE: Aree da E1 a E35 capoluogo-2 mc/mq.		€. 22,21
	Aree da E88 a E111 Oltresoana - 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da E36 a E53 – da E112 a E121 S.Anna – 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da E151 a E160 – da E54 a E67- da E122 A E167 Lantiglieria e borgate- 0,5 mc/mq.	€. 12,91
	Aree da E68 a E87 Pianrastello 1 mc/mq.	€. 18,08
RESIDENZ.COMPLETAM. : Aree da C1 a C5 capoluogo – 2 mc/mq.		€. 22,21
	Aree da C27 a C33 Oltresoana – 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da C6 a C13 – da C34 a C37 – da C18 a C26 S.Anna e Pianrastello 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da C14 a C17 – da C38 a C52 Borgate – 0,8 mc/mq.	€. 16,01
TERZIARIA TURISTICA		€. 9,04
EDILIZIA POPOLARE		€. 18,08

Comodato: per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 viene ridotta del 50% la base imponibile IMU a seguito di opportuna presentazione della dichiarazione IMU.

L’imposta NON è dovuta per importi inferiori ad €. 5,00 annui.

È disponibile sul sito internet comunale <http://www.comune.pontcanavese.to.it> (sezione “Approfondimenti” – Calcolo IMU25) applicativo che agevola il contribuente nel calcolo dell’imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24.

Comune di Pont Canavese
Servizio tributi



[Digitare qui]